COMUNE DIIGLESIAS

(PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS)

REGOLAMENTO COMPENSI AVVOCATURA CIVICA

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 284 del 27.10.2015

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali da erogarsi al personale dipendente assegnato al Servizio legale ed iscritto nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati.

Articolo 2 – Presupposti riconoscimento compensi professionali

- I compensi professionali sono erogati in favore dell'avvocato del Servizio legale per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza dal medesimo svolte nei giudizi innanzi a tutti gli Organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, conclusa con sentenza favorevole per l'ente.
- 2. Sono considerate "sentenze favorevoli" i provvedimenti giurisdizionali sia di merito che di rito, anche interlocutori, con i quali vengano sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, se parte attrice o le relative eccezioni o deduzioni, anche processuali e di rito, se parte convenuta (quali sono, ad esempio, le decisioni che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito; l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; il difetto di legittimazione ad agire; l'estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio; la perenzione o la cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe; i decreti ingiuntivi non opposti e gli altri provvedimenti con i quali siano comunque sostanzialmente accolte le istanze del Comune).
- 3. Sono equiparate alle sentenze favorevoli le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal Giudice ordinario o amministrativo, che abbiano definito in senso favorevole all'Ente giudizi cautelari o fasi cautelari.

Per gli atti transattivi saranno ritenute favorevoli le transazioni estintive di procedimenti giudiziari nelle quali il Comune abbia ottenuto un risparmio almeno pari al 50% delle somme domandategli dalla controparte.

Articolo 3 – Criteri quantificazione compensi professionali

- 1. Alla corresponsione dei compensi professionali dovrà procedersi nel rispetto, ratione temporis, della normativa riguardante la materia di cui trattasi, ivi comprese le disposizioni al riguardo recentemente introdotte dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114, in base alle quali:
 - a. nel caso di sentenze o decisioni "favorevoli all'Ente", comunque denominate (sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, etc.,), con spese legali poste a carico delle controparti soccombenti, purchè effettivamente incassate dal Comune, spettano all'Avvocato civico i compensi professionali in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità decidente, al netto delle spese borsuali di spettanza dell'Amministrazione. In caso di mancato versamento delle somme da parte del soccombente, le stesse dovranno essere obbligatoriamente recuperate attraverso

- le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile. Le somme potranno essere liquidate solo a seguito dell'effettivo introito nelle casse dell'ente;
- b. nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese e competenze legali, ivi compresi quelli di transazioni concluse dopo sentenza favorevole all'Ente, il compenso spettante all'Avvocato civico è determinato in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione dei parametri previsti nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, ridotti del 50%;
- c. nel caso di compensazione parziale, le competenze professionali verranno corrisposte nella stessa misura percentuale stabilita dal Giudice nel titolo in base al quale tale corresponsione viene effettuata.
- 2. In caso di incarico professionale congiunto con altro professionista esterno, il compenso, come sopra calcolato, sarà corrisposto all'Avvocato civico che abbia effettivamente partecipato all'impostazione della difesa ed alla redazione degli scritti difensivi in misura pari al 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze.
- 3. La maturazione dei compensi per anno di riferimento, ai soli fini del calcolo delle limitazioni previste dalle disposizioni legislative, sarà effettuata sulla base delle sentenze depositate nell'anno, anche se i compensi saranno eventualmente recuperati e liquidati negli anni successivi.

Articolo 4 – Limiti economici in caso di spese compensate

- 1. Le spese compensate rientrano nei fondi integrativi soggetti alle riduzioni di cui al d.l. n. 78/2010, pertanto, il valore per l'anno 2014 e ss. non potrà essere superiore all'importo iscritto nel fondo delle risorse decentrate nell'anno 2013, così come contrattato, in sede di utilizzazione del fondo, dalla parte pubblica e parte sindacale. Per l'anno 2014, in considerazione della successione delle norme nel tempo, il valore inserito e contrattato con le OO.SS., per i compensi soggetti alle citate limitazioni, dovranno essere ricondotti nei limiti non superiori a quelli inseriti nelle risorse integrative dell'anno 2013. Il citato valore iscritto nel fondo integrativo, per l'anno 2014, comprende tutte le sentenze depositate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Per gli anni successivi si applicheranno per le sentenze depositate nel relativo anno e in caso di incapienza del fondo le risorse non potranno essere distribuite all'avvocatura comunale, restando la parte eccedente definitivamente indisponibile.
- 2. Sarà cura del Servizio legale comunicare al Settore finanziario e all'Ufficio personale, al fine della corretta evidenziazione dei fondi integrativi nel bilancio di previsione, anche se gli stessi siano stati inseriti nella parte delle risorse escluse ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, periodicamente il valore dei compensi previsti dal Giudice nelle sentenze depositate. In caso di sentenze depositate nell'anno e non liquidate per competenza, sarà cura del Servizio legale indicare, ai sensi delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 10.08.2014, n. 126, prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno, gli eventuali importi di competenza rinviati all'anno successivo, da inserire in fase di riaccertamento dei residui delle risorse decentrate. Gli importi dell'anno, non evidenziati in fase di riaccertamento dei residui, da portare nell'anno successivo, saranno resi disponibili alla data della redazione del conto consuntivo.

Articolo 5 – Limite complessivo dei compensi

- 1. Il limite complessivo dei compensi, per cause favorevoli con compensazione o con spese poste a carico della controparte, non può superare l'importo della retribuzione complessiva dell'anno di riferimento, stabilita nelle seguenti componenti fisse e continuative: stipendio tabellare, vacanza contrattuale, R.I.A., assegno ad personam, retribuzione di posizione.
- Sarà cura del Settore Finanziario Ufficio stipendi procedere annualmente o in fase di liquidazione delle spettanze, alla verifica del limite comunicando ad inizio anno, ed entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'importo della retribuzione complessiva dell'avvocato civico.

Articolo 6 - Modalità di liquidazione dei compensi professionali

- 1. I compensi professionali spettanti all'Avvocato civico dell'Ente sono liquidati semestralmente a cura del Segretario generale.
- 2. La liquidazione viene effettuata sulla base di apposita notula all'uopo predisposta dall'Avvocato dell'Ente a conclusione di ciascuna controversia. Alla notula andrà allegata copia dei titoli in base ai quali i compensi vengono richiesti.
- 3. I compensi professionali sono liquidati depurati degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'Ente.

Articolo 7 - Correlazione tra compensi professionali e indennità di risultato

 La disciplina relativa ai compensi professionali e la retribuzione di risultato è demandata alla contrattazione decentrata.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie

- 1. Per le sentenze depositate fino al 31 dicembre 2013 i compensi sono corrisposti sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 23.07.2002.
- 2. Per le sentenze depositate dal 1 gennaio 2014 al 24 giugno 2014 si applicano le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 ed in particolare le seguenti disposizioni "A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 fino al 24 giugno 2014 (data corretta in base alle disposizioni di cui alla legge n. 114/2014), i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche

amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento" ed in base alla disciplina di cui al precedente comma 1.

3. Per le sentenze depositate a partire dal 25 giugno 2014 si applicano i compensi previsti al precedente articolo 3.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed eventuali regolamenti o atti in contrasto con lo stesso sono immediatamente disapplicati e/o sostituiti.

Indice

Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Presupposti riconoscimento compensi professionali	2
Articolo 3 – Criteri quantificazione compensi professionali	2
Articolo 4 – Limiti economici in caso di spese compensate	3
Articolo 5 – Limite complessivo dei compensi	4
Articolo 6 - Modalità di liquidazione dei compensi professionali	4
Articolo 7 - Correlazione tra compensi professionali e indennità di risultato	4
Articolo 8 - Disposizioni transitorie	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	5